



## **COMUNICATO UFFICIALE N.40** **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 14/AA e 15/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 14/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 626 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Xiaodong ZHU e della Sig.ra Luna ZHENG, avente ad oggetto la seguente condotta:

XIAODONG ZHU, dal 19/06/2014 al 03/07/2015 proprietario dell'84,9% delle quote societarie e dal 03/07/2015 e sino alla dichiarazione di fallimento socio di maggioranza nonché Presidente della società A.C. PAVIA S.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C, per aver determinato con il proprio comportamento una gestione anti – economica della Società fino a comportarne il dissesto ed il conseguente fallimento e di non aver posto in essere, nonostante i continui finanziamenti accertati, utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società;

LUNA ZHENG, Procuratore speciale della società dal 10/02/2016 e sino alla data del fallimento, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere senza alcuna ragione economica e con un evidente pregiudizio sul patrimonio societario, firmato in virtù di specifici poteri attribuitigli, lo svincolo di alcuni dei più promettenti giocatori della squadra Allievi nazionali, campioni italiani di categoria, ed in particolare dei calciatori Baggi Alessandro, Boccignone Alessio, Damo Simone, Greco Ivan, Guerrini Sergio, Marrulli Joseph e Cobucci Alessandro che risultavano poi dopo pochi giorni tesserati per società professionistiche, nonché in violazione dell'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per non aver comunicato alla Lega Professionisti, la propria carica sociale di Procuratore Speciale della società A.C. PAVIA S.r.l.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Xiaodong ZHU e della Sig.ra Luna ZHENG;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 anni di inibizione ed € 12.000,00 di ammenda per il Sig. Xiaodong ZHU e di € 4.000,00 di ammenda per la Sig.ra Luna ZHENG;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 15/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 868 pf 16/17 adottato nei confronti della Sig.ra Elena IONEL e della società A.S.D. LECCO CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

ELENA IONEL, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. LECCO CALCIO A 5, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. Rafael Adami, le somme accertate della Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione prot. 191/Cae/2015-16 del 23/08/2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

A.S.D. LECCO CALCIO A 5, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Elena IONEL in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LECCO CALCIO A 5;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per la Sig.ra Elena IONEL e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato 2017/2018 ed € 1.000,00 di ammenda per la società A.S.D. LECCO CALCIO A 5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio